

358932
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oO(0)Oo-----

Prot. n° 168
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 15-4-1954

- AL SIG. Albano Antonio
passo famiglia Epimaco - Conte Leanza
= Brindisi =

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione ~~Legge 640~~.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per ~~la Legge 640~~ Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Trozzolo, lotto N scala B interno 10 . =

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalente a vani legali 4 . =

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 14.280 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10-4-1954</u> al <u>10-3-1957</u>	
£. <u>674</u> vano x vani <u>h'</u>	£. <u>2708</u> . =
b) - canone consumo acqua normale	<u>450</u> . =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale "	<u>80</u> . =
d) - deposito cauz. (pari a tre mensilità di fitto) "	<u>9960</u> . =
e) - deposito spese contrattuali	1.000 . =
f) - i.g.e. 3% su a)	<u>82</u> . =
T o t a l e	£. <u>14.280</u> . =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 25-4-54 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

cammino di alligro

All' Istituto Autonomo per
le Case Popolari di
Brindisi

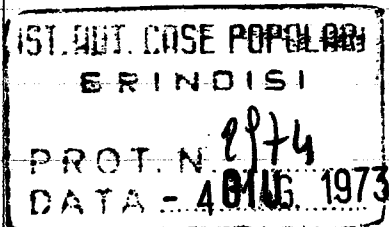
H. Ahl
Wigante
per me
pag

Il sottoscritto Albano Antonio,
assegnatario di un alloggio di senza
tetto, sito in Brindisi alla via Corte
Rampardo, n. 43, int. 1^a, chiede
corrispondente di far ottenere il cambio
di alloggio con quello sito in via
Piazza Salento n. 3 (ex Tisari), per
quanto noto al foglio recitato.

Tale richiesta è motivata da gravi
condizioni di salute della figlia
anagrafica, con come documentato
con certificato medico.

In fede

Albano Antonio





COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. ALBANO Antonio 1916

n.a. Ischia 28-10-1916 (n.199 P.I.)

cgt. Fiume Luigia a Brindisi

il 28-3-1942 (n.110 P.II S.A.)

residente dal 14-3-1942 da Ischia

4 Corte Lombardia, 4 SP. 9386

Mg. FIUME Luigia 1924

n.a. Brindisi 22-2-1924 (n.274 P.I.)

cgt. Albano Antonio a Brindisi

Fg. ALBANO Vincenzo 1945

n.a. Brindisi 2-5-1945 (n.578 P.I S.A.)

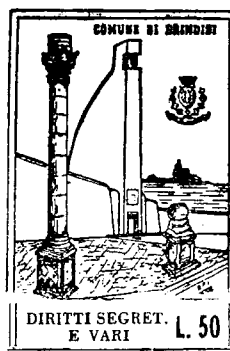
celibe

Fg. ALBANO Carlo 1951

n.a. Brindisi 9-9-1951 (n.1105 P.I S.A.)

celibe

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Aff. Affiliato
Adi. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato



La qualifica di Capo famiglia é attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

24 MAG. 73 4940

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO
Cosimo Cosimo



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 359
Ufficio Amm. vo

Brindisi, l. 14 AGO. 1957

AL SIG.

VIA

Albrano Antonio
Lombardia - lotto n. - m. 10/B
Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in affitto.

IL PRESIDENTE

(Comm. Comm. te Ularco VALLARINO)

141/4

141/4

0.A

MUNICIPIO DI BRINDISI
ARRIVO
27 GEN -56
2544
PROT. CLAS. FASC.

Ill/mo Sig.SINDACO

BRINDISI

Il sottoscritto ALBANO Antonio fu Antonio,
con recapito a Brindisi presso la famiglia Giancola
sita in via Corte Leanza 1, rivolge rispettosamente istanza
alla S.V.Ill/la affinché le venga assegnato un
appartamento di case popolari al Rione Commenda, come
da bando pubblicato in data odierna.

Fa presente che da molti anni è privo di abitazione
e che è costretto a vivere con la propria famiglia,
composta di moglie e tre figli, presso la citata famiglia
Giancola.

Fa inoltre presente che è reduce dell'ultima guerra
e che da quando si è congedato non ha potuto avere una casa
onde sistemarsi e vivere in pace in seno alla sua famiglia.

Confida nel benevolo accoglimento della presente
e con perfetta osservanza, ringrazia.

Brindisi, 11 10 Gennaio 1956

Albano Antonio

Sarko 5

16 GEN. 1956

PAGATO

150



N. _____

Visto per il bollo - Esatte L. _____

Il Procuratore del Registro _____

CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di Albano Antonio
Via M. Biondo, 13

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Capo	Albano Antonio	Trichia	28	10	1916				Antonio
2	figlio	Giuseppe	Brindisi	22	2	1924				Antonio
3	figlio	Albano Guglielmo	Trichia	21	7	1942				
4	"	" Vincenzo	Brindisi	2	5	1949				
5	"	" Paolo	"	9	9	1951				

Eventuali annotazioni _____

Rilasciata in carta libera per uso _____

alloggio

Brindisi,

12/1/1956



P. IL SINDACO
L'ASSESSORE AL SERVIZIO DEM. E COMM.
(Francesco Volpe)

[Signature]

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

IL DIRETTORE

CERTIFICA

che i nominativi a tergo indicati non risultano iscritti
nei registri del catasto fabbricati del Comune di Brindisi.

Si rilascia ad uso assegnazione alloggio popolare.

Brindisi 20 gennaio 1956



IL DIRETTORE

mod. 14 N. 65 fo
L 150

222/39.

Ill/mo Sig. PRESIDENTE

COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SENZA TETTO

PRESSO IL COMUNE DI

B R I N D I S I

Il sottoscritto ALBANO Antonio fu Antonio, visto il bando di concorso per l'assegnazione di case popolari per senza tetto, chiede alla S.V. Ill/ma che le venga assegnato uno degli appartamenti in questione.

Fa presente che, dopo otto anni di servizio militare, si è congedato nel 1944 e da tale data, per quanti sforzi ~~sforzi~~ abbia fatto, non è riuscito a trovare un'abitazione per alloggiare la propria famiglia composta di moglie e tre figli.

Attualmente è ricoverato presso la famiglia Giancola alla via Corte Leanza 1 con la quale, dato il lungo tempo trascorso dalla data del ricovero, succedono litigi tutti i giorni e che la stessa sta facendo del suo meglio per mandarlo fuori.

Lo scrivente di professione sarto se, malauguratamente la suddetta famiglia che lo ospita si irrigidisse a mandarlo fuori, resterebbe con la famiglia sulla nuda strada nè potrebbe permettersi di trovare appartamento di privati proprietari in quanto col suo mestiere di sarto appena guadagna a stento per

sbarcare il lunario.

Confida nel benevolo accoglimento della presente e con perfetta osservanza, ringrazia.

Brindisi, li 26 Gennaio 1956

Adorno Antonio

Allegati: Certificato di famiglia vistato dall'Ufficio II.DD.

Certificato di residenza

Foglio di congedo illimitato.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni:

FIRMA

Albino Antonio

(1) Locatario o Assegnatario

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unicoI 1 sottoscritti (1) Com.te Ubaldo(4) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimoranti 2 (2) Brindisi - Via Casimiro, 9(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. ALBANO ANTONIO

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
78 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. del S. T. lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2.708 mensili anticipate 32.496

+++ Reddito catastale esclusa la rivalutazione +.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1963 19 al N. 3529

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 2.400.000

(*) Bollo a calendario.

IL CACCIEPE
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrovendita o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto ha la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di L. 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si esiga il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di assistere il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. ALBANO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

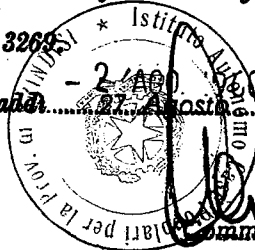
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10/B del N° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.708 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

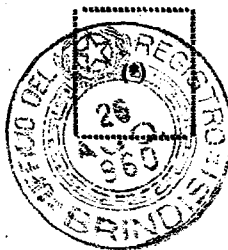


I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 6 100 1960 19 al N. 202

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Casimiro

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Capasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che ven-
venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal de-
ziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste
modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è resti-
al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione
risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o conti-
zioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fa-
cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il cont-
o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private
autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni i-
bili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione
volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato paga-
sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si ese-
il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, q-
la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta
dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da regi-
in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, mod-
dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per con-
verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 di-
1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mez-
e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate cor-
sioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrog-
rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od
tenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di
per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. ALBANO Antonio

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 10/8 del N lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI S.T.

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti L. 2.708 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1959 19 al N. 176

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 2.700.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

LA D. DIREZIONE

Giovanni Carasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l. sottoscritt...o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant...e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara...di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess...o denunziant...e(3) ed il

Sig. Albano Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10/B del P.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2708 mensili anticipate. 32640

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte per iscrittura a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni mobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le metagee e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di firmare, debbono essere sottoscritte e firmate da una persona specialmente incaricata di rappresentarli per il dichiarante e da due testimoni.